

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Citta' Metropolitana Di Messina

(UFFICIO ELETTORALE)

CAP.98030

Centr. 0942 751036

P. I.V.A. 0034 7890832

Fax 0942 756519

ORDINANZA N° 4 DEL 19.02.2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. REGOLAMENTAZIONE ORARIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** con D.P.R. n. 209 del 28.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 è stata fissata per domenica 4 marzo 2018 la data per l'elezione per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica;

- **che** con deliberazioni di Giunta Comunale n. 17 del 15.02.2018 sono stati assegnati gli spazi elettorali ai partiti ed ai gruppi politici;

- **che** la materia riguardante le affissioni elettorali è regolata dalla Legge n. 212/1956 come modificata dalla Legge n. 130/1975;

- **che** sono severamente vietate tanto l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune quanto le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina;

Considerato che le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Comunale;

Visto il verbale della riunione sulla propaganda elettorale del 13.02.2018, inviato dalla Prefettura di Messina con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1137 del 15.02.2018, i cui contenuti si intendono qui riportati integralmente, con il quale si invitano i Sindaci a volere emettere apposita ordinanza per regolamentare "la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24,00 alle ore 6,00";

Ritenuto, al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste, di dover regolamentare l'orario di affissione, consentendo, in tal modo, anche una più efficace vigilanza da parte dei competenti organi di polizia per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla abusiva affissione di propaganda elettorale.

Ritenuto, pertanto, di dovere intervenire con propria ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000, vietando l'affissione dei manifesti elettorali fermo dalle ore 24:00 alle ore 6:00;

Visto lo Statuto Comunale,

Visto l'art. 54 del TUEL;

ORDINA

in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018

E' VIETATA

1. L'affissione di manifesti elettorali e di qualsiasi materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi individuati e determinati con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 15.02.2018;

2. L'affissione dei manifesti dalle ore 24:00 alle ore 6:00;

E' fatto obbligo ai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla consultazione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 di osservare la presente ordinanza.





Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 10,00 presso la sala riunioni della Prefettura di Messina ha luogo l'incontro per la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.

Alla riunione, introdotta dal Prefetto, Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, presieduta dal Viceprefetto Vicario Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, coordinata dalla Dr.ssa Alfonsa Calì, Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, partecipano:


- il Questore Mario Finocchiaro;
- il Maggiore Biagio Di Bella per il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- il Col. Vincenzo Tomei per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- l'Ing. Natale Maurizio Castronovo, Dirigente Servizi al Cittadino Comune di Messina
- il Dr. Antonino Cammaroto, Responsabile Ufficio Elettorale del Comune di Messina.

Sono altresì presenti i rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici indicati nell'allegato elenco dei sottoscrittori.

Il Prefetto introduce la riunione e sottolinea l'importanza della stessa, finalizzata a raggiungere una intesa fra tutte le parti, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, per le prossime elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 04 marzo 2018, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali intese a garantire la piena libertà alle manifestazioni di propaganda e la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-monumentale ed artistico, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dagli accordi che in data odierna verranno assunti.

Viene fatto, quindi, breve cenno sulle principali norme in materia di propaganda elettorale, contenute nelle leggi di seguito indicate:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";
- Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17) nonché "di riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 21) ovvero senza strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993 n. 515 come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 e successive modificazioni.

Per disposizione di legge, la campagna elettorale si dovrà concludere alle ore 24 di venerdì 2 marzo 2018, risultando vietati, a partire dalle ore 00.00 di sabato 3 e fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 23 di domenica 4 marzo 2018), i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/56 come sostituito dall'art. 8 della legge 130/75). E' VIETATA ANCHE LA PROPAGANDA A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI (COSIDDETTE VELE).

Inoltre, come è noto, nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9, comma 2, della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/56 e, cioè, quelle poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (articolo 1, comma 4 della legge 212/56, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130).

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE in tema di PROPAGANDA ELETTORALE

RILEVAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DEMOSCOPICI.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art.8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - e quindi a partire da **sabato 17 febbraio 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

In relazione ad eventuali richieste avanzate da **Istituti Demoscopici** intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno - da ultimo con la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 1/2018 - ha precisato che tale attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni del cennato articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La rilevazione demoscopica avverrà a debita distanza dagli edifici sede di seggi in modo da non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione alla **presenza di incaricati all'interno delle sezioni** per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, il Ministero dell'Interno ha ribadito con la cennata circolare, in via di massima, che possa essere consentita, previo assenso dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione interessati, ma solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione - **ossia dopo le ore 23 di domenica 4 marzo 2018** - e purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI.

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale - a conclusione dei sorteggi successivi alla approvazione delle liste - ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale.

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, i disegni ecc. che sono intesi ad influire sulle scelte degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali.

Tra gli stampati in parola sono ricompresi anche quelli che contengono l'avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale che devono, quindi, seguire la descritta disciplina.

Dal 30° giorno antecedente la votazione - quindi **da venerdì 2 febbraio scorso** - ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (sostituito dall'articolo 4 della legge 130/75) sono vietati:

- **il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (mentre ne è ammessa la distribuzione a mano);**



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

- ogni forma di **propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti la sede di un partito politico o, per analogia, le sedi dei comitati sostenitori delle diverse liste presentatesi alle consultazioni;
- la **propaganda luminosa mobile**.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda.

Al riguardo, non appena ricevute le segnalazioni, il Comune provvederà, con la massima tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

Deve invece ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili che effettuino brevi soste. I veicoli che recano tali forme di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa comunque entro i limiti delle predette norme.

Sempre dal **2 febbraio u.s.** - 30° giorno antecedente la votazione - l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni (art 1 legge 212/56).

In proposito si ricorda che è assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della propaganda diretta. I divieti di cui sopra non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, già regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge 130/75). La predetta eccezione vale anche per il giorno della votazione.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1, comma 5, della legge 212/56). Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi, ecc.

Per la parte di propria competenza, le **Amministrazioni Comunali** - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge,



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.Lgs. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata: le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15. Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, lett. a) della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Al riguardo si invitano i Sindaci a voler emettere apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, regolamentando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24,00 alle ore 6,00.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, e dell'art.76, comma 8, del D.Lgs. 159/2011, **sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali**. Al riguardo si ricorda che rischiano da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, che il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda.

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Si ricorda, inoltre, che è perseguito anche colui che sottrae o distrugge giornali murali o altri manifesti di propaganda o comunque li rende illeggibili.

RIUNIONI ELETTORALI.

Dal medesimo giorno (venerdì 2 febbraio - trentesimo giorno antecedente le elezioni) possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.

Alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975 n. 130 e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia interessata.



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975).

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano al riguardo il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del data 6 marzo 2014, con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, tra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 71 del 26 marzo 2014.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e, cioè, dal 29 dicembre 2017, sino al penultimo giorno prima della votazione (2 marzo 2018) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000).

INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)

Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno 41/06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l'utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che:

- tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non siano esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

- **l'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.**

A tale riguardo il Ministero dell'Interno ha chiarito che "interpretando la ratio dell'art. 6 della legge 4 Aprile 1956, n. 212, le bandiere dei Partiti e Movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo".

Il predetto Ministero ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda

COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:

- 1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi - anche di carattere locale - dalle ore 9.00 alle ore 23.30, sia nel capoluogo, sia in provincia; soltanto dalla domenica 25 febbraio al venerdì 02 marzo 2018 l'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.
- 2) Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali. Si richiama anche l'art. 19 della legge 515/1993 disciplinante l'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione dei partecipanti alle competizioni elettorali i locali di proprietà predisposti per i convegni e dibattiti alla stregua di quanto previsto nei rispettivi appositi regolamenti, senza oneri per i Comuni stessi.
- 3) Ogni partito, o movimento politico, o comitato coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori.



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

- 4) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora e mezza mentre, da domenica 25 febbraio a venerdì 2 marzo 2018, la durata di ogni comizio è limitata ad un'ora, quando nella stessa piazza devono succedersi altri comizi.

Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un quarto d'ora tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.

- 5) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.

- 6) Ad integrazione di quanto normativamente stabilito, ed al fine di consentire un'efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data notizia scritta, anche con mezzi telematici (e-mail, pec), dei comizi che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura per il Comune di Messina, al Commissariato della Polizia di Stato per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, che sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi, tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni. Al fine di disciplinare l'orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, si concorda che le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima della giornata precedente e non oltre cinque ore prima dell'ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.

In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse al Comune.

La rinuncia allo svolgimento di un comizio va resa nota anche all'Autorità di P.S. per Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed al Comando della Stazione Carabinieri, per i restanti Comuni, almeno cinque ore prima dell'orario fissato. Eventuali modifiche in ordine all'orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali fin qui concordati.

E' ammessa la prenotazione del comizio anche con mezzi telematici (e-mail, pec), rispettando comunque l'orario di apertura dell'ufficio e le modalità sopra illustrate, purché recante firma autografa, con obbligo per il richiedente di chiedere subito dopo, e



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

comunque entro un'ora dall'invio dell'e-mail, conferma al comune circa la disponibilità dello spazio ed orario richiesto. In mancanza di richiesta di conferma, la prenotazione effettuata si intenderà tacitamente revocata.

Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località sarà tentato a cura dei Sindaci un accordo tra i richiedenti e, nel caso di disaccordo, alla presenza dell'Autorità di P.S. o del Comandante della Stazione dei Carabinieri si procederà al sorteggio con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni politiche interessate. Nel caso in cui il richiedente sorteggiato rinunci successivamente al comizio, lo spazio reso libero verrà assegnato all'altro richiedente ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per l'assegnazione dello spazio reso libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati, escluso, ovviamente, il rinunziante.

- 7) I Sindaci dei singoli Comuni valuteranno autonomamente l'opportunità di attivare un comitato locale, composto da un delegato per ogni lista, per concordare un calendario dei comizi. Del calendario dei comizi sarà data tempestiva comunicazione all'Autorità di P.S. per Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed al Comando della Stazione Carabinieri, per i restanti Comuni, al fine di consentire la predisposizione dei servizi di ordine pubblico.
- 8) I partiti e i movimenti politici si impegnano, inoltre, a rispettare la precedenza delle date e degli orari delle feste tradizionali, religiose e delle processioni.
- 9) Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo, purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (circolare del Ministero dell'Interno -Servizio Elettorale n. 1943 dell'8 aprile-1980).
- 10) I candidati si impegnano, altresì, all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad una lista diversa.
- 11) Si ricorda che, durante lo svolgimento dei comizi di propaganda è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

movimento o fissi. Nessuno potrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi.

- 12) Si concorda il divieto di cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.
- 13) I Sindaci avranno cura di vietare i comizi in luoghi ove gli stessi possano recare pregiudizio al funzionamento di scuole, ospedali o altre convivenze, di adoperarsi perché siano concordati intervalli tra i singoli comizi non inferiori a 15 minuti per consentire il totale sgombero delle località interessate.
- 14) Si raccomanda che per l'intera campagna elettorale durante le ore pomeridiane, nei giorni feriali, e per l'intera giornata nei giorni festivi, le piazze destinate ai comizi elettorali siano tenute sgombre da autovetture in sosta, da cassonetti ed ogni altro materiale che possa costituire pericolo per la collettività e che il traffico sia opportunamente dirottato sulle vie adiacenti.
- 15) **Si rappresenta, inoltre, che non è consentito il posizionamento dei manifesti nei palchi al di fuori degli orari dei comizi.** Al riguardo i Sindaci disporranno che nell'arco delle 24 ore sia sempre pronta una squadra per la defissione di materiale propagandistico affisso al di fuori degli spazi in precedenza stabiliti ed assegnati.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.

Si ritiene opportuno richiamare l'art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, ove si dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In relazione a tale disciplina, il successivo art. 13 della citata Legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 così vietando alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si precisa ancora che **"Pubbliche Amministrazioni"** va inteso in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

consultazioni elettorali, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tale fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono tuttavia consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel predetto art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate.

In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

I rappresentanti delle formazioni politiche ed i candidati, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, consapevoli delle sanzioni stabilite dalla legge a carico dei committenti e/o proprietari in qualità di obbligati in solido, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle **curandone la massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti**, impegnandosi ad adottare le opportune iniziative di dissuasione nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge esistenti.

Si impegnano, altresì, a ricordare ai medesimi, agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale, ivi compresa quella di **non affiggere manifesti elettorali in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza sindacale che sarà adottata, nonché a rimuovere dalle proprie sedi striscioni, manifesti e quant'altro sia stato eventualmente posizionato con modalità difformi da quelle sopra indicate.**

I Comandanti delle Polizie Municipali vigileranno affinché gli addetti alle affissioni osservino strettamente, negli spazi a ciò deputati, l'ordine di assegnazione di ciascuna lista partecipante alla competizione elettorale, curando che venga effettuata la copertura di quei manifesti che coprono spazi assegnati ad altre liste.

Si invitano i delegati dei gruppi politici presenti, nell'ambito di un democratico rapporto di collaborazione, a volere direttamente segnalare alla Polizia Municipale qualsiasi occupazione illegittima degli spazi elettorali, in modo da consentire l'immediato intervento delle squadre di defissione e scoraggiare persistenti comportamenti di violazione delle norme.



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

A questo punto le forze politiche presenti esprimono in modo condiviso la necessità di potenziare la forza pubblica, in particolare presso alcuni seggi, al fine di scongiurare asseriti, frequenti episodi di violazione di norme di propaganda elettorale, non ritenendo sufficiente a ciò, per motivi oggettivi di dimensioni del territorio, l'apporto della sola Polizia Municipale tramite centralino telefonico.

Le medesime forze politiche sottolineano poi l'attuale vuoto normativo sulla propaganda elettorale, in considerazione degli effetti incontrollabili dei nuovi strumenti comunicativi digitali.

Da ultimo i rappresentanti di cui sopra auspicano un intervento preventivo da parte delle Forze dell'Ordine al fine di scongiurare il fenomeno del voto di scambio.

La riunione si chiude con il rinnovo dell'impegno da parte di tutti i rappresentanti politici presenti a rispettare la normativa in materia, curandone la massima diffusione fra i propri sostenitori ed aderenti.

La Prefettura si impegna a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale ai Comuni, ai partiti ed ai gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale in argomento.

Il Comando della Polizia Municipale si impegna a garantire i servizi di controllo, durante tutto il periodo elettorale.

Per opportuna conoscenza si riportano nella allegata tabella riepilogativa le principali sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di violazioni in materia elettorale.

Il presente verbale vige su tutto il territorio della provincia e, a cura della Prefettura, sarà trasmesso ai Sindaci per le funzioni di competenza e pubblicato sul sito web della Prefettura.



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

per la Prefettura di Messina, il Viceprefetto Vicario *[Signature]*

per la Prefettura di Messina, il Dirigente dell'UEP *[Signature]*

Dirigente Serv. Citt. Comune di Messina, Ing. Natale Maurizio Castronovo *[Signature]*

Dirigente Uff. El. del Comune di Messina, Dr. Antonino Cammaroto *[Signature]*

per i Partiti e Movimenti Politici:

PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Alfredo Crupi *[Signature]*

FRATELLI D'ITALIA

Franco Tiano *[Signature]*

COALIZIONE SINISTRA ITALIANA,

MDP - ARTICOLO 1 - LEU

Alessandra Minniti *[Signature]*

UDC ITALIA

Giovanni Frazzica *[Signature]*



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018

SANZIONI PRINCIPALI.

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art.67, comma 7 e dell'art.76, comma 8, del D. Lgs n.159/2011 si sottolinea che sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali. Al riguardo, si rammenta che rischia da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, sia il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda elettorale.

Sanzioni amministrative

- a) Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- b) Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della legge 212/1956, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 1, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

**ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA
ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018**

- c) Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- d) Chiunque tenga, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- e) Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare il nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).
- f) Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).



Prefettura di Messina

Elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

4 marzo 2018

ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE IN DATA 13 FEBBRAIO 2018

g) Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).

Si ricorda, altresì, che:

- Ai sensi della normativa vigente (art. 6, legge 689/1981), soggiace alla sanzione non soltanto l'autore materiale dell'illecito, ma anche l'obbligato in solido nella persona del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o altro soggetto committente o altro soggetto individuato ai sensi della norma citata. L'obbligato in solido è punito anche nel caso in cui non sia individuato l'autore materiale della violazione.
- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 515/1993).
- Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 20.1 del D. Lgs. 507/1993, inserito dall'art. 1, comma 157, L. 27 dicembre 2006, n. 296).